



# Comune di Villanova Biellese

***Parere sulla proposta di riaccertamento ordinario dei residui e variazioni di cassa a seguito di aggiornamento dei residui***

**IL REVISORE UNICO**

*Dott. CRIACO Leo*

### **Parere N.13 del 19 marzo 2025**

Il sottoscritto Dott. CRIACO Leo, Revisore dei Conti del Comune di Villanova Biellese (BI), nominato con delibera consiliare n. 2 del 5 aprile 2024,

#### **VISTA**

la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 10/03/2025 relativa a "Riaccertamento ordinario dei residui e variazione di cassa a seguito di aggiornamento dei residui" e la documentazione allegata.

#### **PREMESSO CHE**

*l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";*

*l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle*

*procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;*

### **RICHIAMATO**

altresì, il principio contabile concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente la gestione dei residui;

### **CONSIDERATO**

che, alla luce della normativa sopra richiamata, in vista dell’approvazione del rendiconto di gestione, tramite deliberazione della Giunta Comunale viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui attraverso la cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e la reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

### **ATTESO**

che la reimputazione dei “residui passivi” non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;

il trasferimento all’esercizio di re-imputazione anche della “copertura”, che l’impegno aveva nell’esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato. La costituzione o l’incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

che l’Ente quantifica il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa al termine dell’esercizio 2024, corrispondente al Fondo Pluriennale Vincolato di entrata dell’esercizio 2025, risulta pari a 168.595,44, di cui:

- FPV di parte corrente      1.347,80 €
- FPV di parte capitale      167.247,64 €

di riaccertare e reimpegnare, a valere sull’esercizio 2025 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre.

**VISTI**

il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

il regolamento di contabilità dell'Ente;

**CONSIDERATO** anche il parere positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** in merito alla congruità, coerenza e attendibilità contabile, sull'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024, come evidenziato nella proposta di deliberazione, e sulla determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato, il quale appare correttamente calcolato.

Villanova Biellese, 19 marzo 2025

Il Revisore Unico

Dott. CRIACO Leo

<< firmato digitalmente >>